



Esente dall'imposta di bollo
Ex art.82, c.5 del Cts
Esenzione dall'imposta di registro
Ex art.82, c.3 del Cts

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "BANDA SOCIALE ALDENO APS"



Sommario

Preambolo.....	1
Titolo I	1
Costituzione e scopi	1
Art.1 - Denominazione-sede-durata	1
Art.2 - Affiliazione	1
Art.3 - Attività di interesse generale.....	1
Art.4 -Finalità e attività.....	2
Titolo II	3
Norme sul rapporto associativo.....	3
Art.5 - Norme sull'ordinamento interno.....	3
Art.6 - Associati	3
Art.7 - Procedura di ammissione	3
Art.8 - Diritti e doveri degli associati	4
Art.9 - Cause di cessazione del rapporto associativo.....	5
Titolo III	5



Norme sul volontariato	5
Art.10 - Dei volontari e dell'attività di volontariato	5
Art.11 - Dei volontari e delle persone retribuite	6
Titolo IV	6
Organi sociali	6
Art.12 - Organi dell'Associazione	6
Art.13 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento	6
Art.14 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum	7
Art.15 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum	8
Art.16 - L'Assemblea degli associati: regole di voto	8
Art.17 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica	8
Art.18 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto	9
Art.19 - Competenze del Consiglio Direttivo	9
Art.20 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo	100
Art.21 - Il Presidente: poteri e durata in carica	11
Art.22 - Responsabilità degli organi sociali	11
Art.23 - Il Maestro della Banda	11
Art.24 - Corpi Musicali	12
Titolo V	12
I libri sociali	12
Art.25 - Libri sociali e registri	12
Titolo VI	12
Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio	12
Art.26 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro	12
Art.27 - Risorse economiche	13
Art.28 - Bilancio di esercizio	13
Titolo VII	13
Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio	13
Art.29 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio	13
Titolo VIII	14
Disposizioni transitorie e finali	14
Art.30 - Disposizioni transitorie	14
Art.31 - Norme di rinvio	14



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE **"BANDA SOCIALE ALDENO APS"**

Preambolo

La Banda Sociale di Aldeno è stata fondata nel 1923 da un gruppo di musicisti fuoriusciti dall' Unione Sportiva. I dodici strumentisti della fanfara si costituiranno in Banda Sociale di Aldeno nel 1925, acquistando nuovi strumenti grazie al ricavato di un vaso della fortuna organizzato dal locale Dopolavoro.

Da quel momento la Banda accompagna la vita del paese, facendo da cornice ai giorni di festa, alle commemorazioni solenni e ad alcuni appuntamenti del calendario liturgico.

Titolo I

Costituzione e scopi

Art.1 - Denominazione-sede-durata

1. L'Associazione non riconosciuta denominata "Banda Sociale Aldeno APS", di seguito indicata anche come "Associazione" o "Banda" è regolata dal Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e dalle norme del Codice civile in tema di associazioni.
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Aldeno. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Aldeno non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. Essa opera prevalentemente nel territorio del Comune di Aldeno, ma potrà operare anche in tutto il territorio provinciale, nazionale ed internazionale.
4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.
5. L'Associazione ha durata illimitata.

Art.2 – Affiliazione

- 1.L'Associazione è affiliata alla Federazione dei Corpi Bandistici della Provincia di Trento (di seguito "Federazione") ed è tenuta ad osservare ed a far osservare ai propri soci lo Statuto della Federazione, i regolamenti e le disposizioni adottate dagli organi sociali della stessa.
2. L'Associazione nella corrispondenza e nelle proprie comunicazioni istituzionali dà evidenza dell'affiliazione alla Federazione.

Art.3 – Attività di interesse generale

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari e di terzi, le attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore, lett i), k), f,) ed l), ovvero:

- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i);
- Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso (lett. k);
- Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lett. f);
- Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lett. l).

Art.4 -Finalità e attività

1. L'associazione persegue le seguenti finalità:

- a) costituire e mantenere attivo un corpo musicale bandistico fra i propri associati, curandone la formazione, la promozione e l'attività musicale;
- b) coltivare e mantenere attiva la tradizione culturale bandistica della propria comunità, preservandone i costumi, le insegne e i simboli che storicamente la identificano;
- c) favorire la diffusione e la conoscenza della musica bandistica in favore della popolazione locale, degli ospiti, delle famiglie e dei giovani;
- d) promuovere, coordinare e gestire, come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, iniziative e servizi tesi a favorire attività artistiche, culturali e formative orientate alla musica bandistica, con l'intento di valorizzare anche le potenzialità turistico-culturali del proprio territorio;
- e) dare ai propri associati la possibilità di conseguire una sempre maggiore professionalità e conoscenza pratica della musica bandistica.

2. Al fine di raggiungere le finalità menzionate al comma precedente, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) presenziare alle manifestazioni, eventi civili e religiosi che interessano la vita della propria comunità con il proprio corpo bandistico;
- b) organizzare, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, manifestazioni musicali orientate alla musica bandistica;
- c) favorire e creare una scuola di musica orientata alla musica bandistica, aperta a tutti e intesa come servizio socio-culturale, coinvolgendo nei modi ritenuti più opportuni la propria comunità, le famiglie ed i giovani;
- d) organizzare seminari e convegni;
- e) organizzare corsi di orientamento musicale per i propri associati e per terzi;
- f) svolgere ogni altra attività non specificatamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

3. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

4. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.



Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art.5 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, del presente Statuto in materia di composizione del Consiglio Direttivo.

Art.6 - Associati

1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
2. Possono essere ammessi come associati anche enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, sempreché aderiscano alle finalità istituzionali dell'Associazione e a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale.
3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.
5. I soci sono suddivisi nelle seguenti categorie:
 - soci musicisti: persone fisiche che versano la quota associativa e partecipano e contribuiscono con regolarità all'attività bandistica musicale realizzata dall'Associazione;
 - soci onorari: persone fisiche o enti senza scopo di lucro che non versano la quota associativa e che si sono particolarmente distinti nella collaborazione e nel sostegno all'attività della Associazione;
 - madrina: persona fisica femminile che non versa la quota associativa che presiede alle cerimonie e alle iniziative sociali rappresentando pertanto il "volto" dell'associazione;
 - soci sostenitori: persone fisiche o giuridiche che versano la quota associativa diversi dalle categorie precedenti;

Art.7 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa. Nella domanda deve altresì essere indicato se il richiedente intende essere ammesso come socio musicista o come socio sostenitore.
2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte. Per l'ammissione a socio musicista il Consiglio Direttivo



delibera sentito il parere non vincolante del Maestro, il quale, anche tenuto conto delle esigenze di organico dei corpi musicali, dovrà valutare la sussistenza di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) adeguate conoscenze pratiche e teoriche nel campo della musica bandistica;
- b) l'aver partecipato a corsi di formazione nel campo della musica bandistica.

3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. Qualora l'appello riguardi la richiesta di ammissione a socio musicista, l'Assemblea dovrà deliberare sentito il parere non vincolante del Maestro. La decisione dell'assemblea sull'appello è insindacabile.

5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

6. L'ammissione a socio onorario e a madrina è deliberata dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Art.8 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea, che è disciplinato dall'art.16, c.2, del presente Statuto.

3. Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo;
- d) partecipare con regolarità all'attività bandistica musicale se soci musicisti.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, e non sono rivalutabili.

Art.9 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

- a) **recesso volontario.** Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- b) **mancato pagamento della quota associativa annuale**, se prevista, entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo deve comunicare tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato che non ha provveduto al versamento entro il termine decade automaticamente; il Consiglio Direttivo ne prende atto alla prima riunione utile. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.7 del presente Statuto.

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- a) **comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;**
- b) **persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;**
- c) **aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.**

3. L'associato appartenente alla categoria dei soci musicisti – qualora si assenti ingiustificatamente dall'attività musicale della banda per un periodo continuativo non inferiore a 6 mesi – non potrà rimanere inserito in tale categoria. Il consiglio direttivo, sentito lo stesso socio musicista e il parere del Maestro, potrà stabilire il suo trasferimento in altra categoria di soci.

4. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro detto provvedimento l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. Il provvedimento di trasferimento da una categoria all'altra, pronunciato dal Consiglio direttivo e sentito il parere del Maestro, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 giorni dalla data della deliberazione. Contro detto provvedimento l'associato passato di categoria può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. In entrambi i casi l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso; egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

5. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate, né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art.10 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.11 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

Titolo IV

Organi sociali

Art.12 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;

2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo, fermo quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, del presente Statuto.

Art.13 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati il Consiglio Direttivo deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite affissione in bacheca, lettera, email o altro mezzo telematico almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario verbalizzante, e dove non deve necessariamente trovarsi anche il Presidente; nel caso in cui il segretario e il Presidente della riunione si trovino in due luoghi diversi, la redazione del verbale avverrà comunque a cura del segretario, mentre la sottoscrizione avverrà successivamente. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.14 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- f) approvare il regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- g) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- h) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale;
- i) deliberare sull'ammissione a socio onorario e madrina, su proposta del Consiglio Direttivo.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.15 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito alla trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- c) deliberare in merito allo scioglimento ed alla devoluzione del patrimonio dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art.16 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempreché essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenni solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Fino al raggiungimento della maggiore età, il diritto di elettorato attivo per i minorenni è attribuito a colui che esercita la responsabilità genitoriale sugli stessi mentre non spetta il diritto di elettorato passivo. Gli associati minorenni sono quindi computati ai fini del raggiungimento dei quorum assembleari.

4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, è facoltà procedere con il voto a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti.

Art.17 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, pari a 9 (nove), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.

2. La maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo è scelta tra i soci appartenenti alla categoria dei soci musicisti.

3. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.



4. Per favorire la continuità nella gestione amministrativa dell'Associazione ed evitare la scadenza contemporanea di tutto il Consiglio Direttivo, la durata della carica è diversificata, fermo restando la durata minima di 1 (un) anno e la durata massima di 3 (tre) anni.

Art.18 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri. In quest'ultimo caso, il Presidente deve provvedere alla convocazione del Consiglio Direttivo, il quale deve svolgersi entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, il Vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, deve procedere in sua vece alla convocazione del Consiglio Direttivo, il quale deve svolgersi entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del termine precedente.

2. La convocazione deve pervenire per iscritto ai Consiglieri tramite affissione presso la bacheca sociale, lettera, email o altro mezzo telematico almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

7. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese.

8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.19 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale dell'attività dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, avendo come finalità primaria quella di promuovere e valorizzare l'attività musicale del corpo bandistico;
- c) approvare il programma dell'attività musicale dell'Associazione proposto dal Maestro;
- d) sentito il preventivo parere del consiglio direttivo della Federazione, approvare le proposte di modifica del presente statuto da sottoporre all'approvazione dell'assemblea straordinaria;
- e) conferire o revocare l'incarico di Maestro della Banda ad un soggetto in possesso di comprovata esperienza in tale ambito;
- f) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) nominare fra i propri membri il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e l'eventuale Tesoriere dell'Associazione e altre cariche minori;



- h) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- i) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- j) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- k) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- l) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- m) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- n) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- o) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- p) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- q) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione;
- r) proporre all'assemblea l'ammissione a socio onorario e a madrina.

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

3. Il Segretario, scelto tra i componenti del Consiglio Direttivo, coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'opera di organizzazione e sviluppo dell'Associazione, ed in particolare si occupa di:

- a. provvedere alle varie incombenze amministrative, in particolare della gestione dei libri sociali;
- b. gestire la corrispondenza;
- c. svolgere le mansioni delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

4. Il Tesoriere, scelto tra i componenti del Consiglio Direttivo, coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'amministrazione finanziaria dell'Associazione. Il Tesoriere ha accesso, a firma disgiunta dal Presidente, ai conti correnti bancari intestati all'Associazione.

5. In relazione all'entità ed alla complessità degli adempimenti il Tesoriere ed il Segretario dell'Associazione, possono essere coadiuvati da volontari.

6. La carica di Segretario non è incompatibile con quella di Tesoriere e viceversa.

Art.20 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del presente Statuto;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria

utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del consigliere sostituito. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione alla prima Assemblea ordinaria utile. Fino alla nuova elezione il Consiglio direttivo rimane nella composizione risultante a seguito dell'avvenuta cessazione. I Consiglieri così eletti rimangono in carica fino alla scadenza del mandato dei consiglieri sostituiti. In ogni caso dovrà risultare rispettato quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, del presente Statuto.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.21 - Il Presidente: poteri e durata in carica

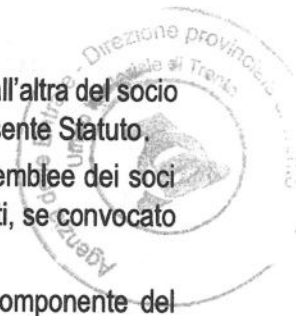
1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.
3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.
4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
 - d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art.22 - Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.
2. I Consiglieri rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Art.23 – Il Maestro della Banda

1. Il Maestro è nominato e revocato dal Consiglio Direttivo, che ne stabilisce compenso, diritti ed obblighi in apposito incarico scritto.
2. Il Maestro della Banda è il soggetto a cui è demandata la direzione artistica dell'attività musicale dell'Associazione e predispone il programma musicale dell'Associazione, che sottopone al Consiglio Direttivo per la sua approvazione.



3. Il Maestro esprime pareri non vincolanti per l'ammissione e per il passaggio da una categoria all'altra del socio musicista ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 7, comma 2, e dell'articolo 9, comma 4, del presente Statuto.
4. Il Maestro partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, nonché all'assemblee dei soci convocate per deliberare l'ammissione o il passaggio da una categoria all'altra dei soci musicisti, se convocato dagli stessi organi sociali.
5. La carica di Maestro è compatibile con quella di socio, ma incompatibile con quella di componente del consiglio direttivo.

Art.24 – Corpi Musicali

1. Il corpo musicale bandistico è composto dal Maestro, da soci musicisti e può essere occasionalmente integrato da musicisti esterni.
2. Il corpo musicale bandistico deve essere in grado di suonare in concerto o in sfilata ogni tipo di repertorio, originale o trascritto, senza necessità di amplificazione ed è formato da strumenti a fiato e da percussioni e può essere integrato con altri strumenti previsti nella partitura.
3. L'associazione può promuovere la formazione di corpi musicali ulteriori, per esempio bande giovanili, la cui attività sia accessoria rispetto al corpo musicale principale o propedeutica al passaggio dei propri componenti nello stesso.

Titolo V

I libri sociali

Art.25 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - d) il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.26 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.27 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) quote associative;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) corrispettivi per le attività svolte;
 - e) sponsorizzazioni;
 - f) rendite patrimoniali;
 - g) attività di raccolta fondi;
 - h) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
 - i) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
 - j) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art.28 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno civile, ovvero dal 1° gennaio al 31 dicembre.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.29 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto ad altre bande affiliate alla Federazione o alla Federazione stessa purché costituite in forma di APS. A decorrere dall'istituzione del RUNTS, il patrimonio residuo in caso di scioglimento dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore affiliati alla Federazione o alla Federazione stessa se Ente del terzo Settore.

Titolo VIII

Disposizioni transitorie e finali

Art.30 – Disposizioni transitorie

1. Il collegio dei revisori in carica alla data di prima approvazione del presente Statuto, salve eventuali dimissioni, verrà cooptato all'interno del Consiglio Direttivo, anche in deroga al limite massimo di componenti di cui all'articolo 17 del presente Statuto, fino alla scadenza del proprio precedente incarico.

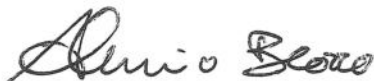
Art.31 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto e nel Regolamento attuativo, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Letto ed approvato dall'Assemblea il 31 Gennaio 2023

Presidente dell'Assemblea

Alessio Beozzo



Segretario dell'Assemblea

Paolo Cesar Rossi

